

Civile Ord. Sez. L Num. 23852 Anno 2026
Presidente: GARRI FABRIZIA
Relatore: CASOLA MARIA
Data pubblicazione: 22/07/2026

Oggetto

ADER -
LEGITIMATIO
AD CAUSAM

R.G.N. 24389/2022

Cron.

Rep.

Ud 09/07/2026

CC

ORDINANZA

sul ricorso 24389-2022 proposto da:

CEVENINI GIANLUIGI, rappresentato e difeso dall'avvocato
BRUNO MAVIGLIA;

- *ricorrente* -

contro

I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
avvocati MICHELE PONTONE, LORELLA FRASCONA';

- *controricorrente* -

nonché contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona
del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa *ope legis*
dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- *controricorrente* -

nonché contro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA SCIPLINO;

- resistenti con mandato -

avverso la sentenza n. 217/2022 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/04/2022 R.G.N. 84/2021; udata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Bologna, in accoglimento dell'appello principale proposto dall'ADER e in parziale accoglimento dell'appello incidentale, parzialmente riformando l'impugnata sentenza, ha dichiarato non dovute, per intervenuta prescrizione, le somme riportate negli avvisi di addebito I.N.P.S. n. 32020120001756377000 e n. 3202015000321952000, confermando per il resto la sentenza di primo grado. Inoltre, la Corte territoriale ha condannato Cevenini Gianluca al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'I.N.A.I.L. delle spese di ciascun grado di giudizio, liquidate in €.6.300,00 per compenso, oltre spese generali ed IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuno degli enti ed ha compensato per intero quelle tra I.N.P.S. e Cevenini.

2. Propone ricorso per cassazione Gianluigi Cevenini, formulando due motivi di ricorso. Resistono con controricorso I.N.A.I.L. ed ADER. L'I.N.P.S. ha rilasciato procura in calce alla copia notificata del ricorso.

3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380-bis, ultimo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Col primo motivo di ricorso viene dedotto un *error in procedendo* - Nullità della sentenza per violazione art 81 c.p.c. (in relazione art. 360 comma primo, num. 4 c.p.c.).

2. In particolare, ad avviso della parte, la sentenza n. 217/2022 della Corte d'Appello di Bologna andrebbe cassata, in quanto affetta da nullità, atteso che il Collegio non avrebbe rilevato d'ufficio la carenza di *legitimatio ad causam* di Agenzia delle entrate-Riscossione, nel promuovere appello avverso la sentenza n. 367/2020, pronunciata dal Tribunale di Bologna, nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei crediti contributivi.

3. Ad avviso del ricorrente nessun interesse poteva e potrebbe riconoscersi ad ADER all'impugnazione della sentenza indicata, concernendo essa il merito della pretesa contributiva, in ordine alla quale essa Agenzia difettava di qualsivoglia legittimazione ad agire, non potendo esperire un'impugnazione per far valere un diritto altrui.

4. Il primo motivo di censura va accolto con assorbimento del secondo.

5. Nel caso di specie, l'ADER aveva proposto, avverso la sentenza di primo grado già richiamata, un unico motivo di gravame, riferito all'erroneità della pronuncia di primo grado, nella parte in cui era stata dichiarata la prescrizione dei crediti esattoriali contenuti nelle cartelle nn. 02020070134555934000, 02020070137616038000, 02020080083432201000, 02020080086294977000, 02020080093404932000, 02020080101227545000, 02020080104374076000,

02020090000296143000, 02020090002487610000
02020090030391145000 e 0202009004572290600.

6. Ora, va rammentato, in proposito, che la *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.

Ne consegue che il difetto di legittimazione, riguardando la regolarità del contraddittorio, costituisce un *error in procedendo* ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite della formazione del giudicato interno sulla questione (*ex multis*, da ultimo, Cass. S.U. n. 24172/2025; 34301/2025; n. 11744/2018; n. 29505/2020; n. 23721/2021), perché mira a prevenire l'adozione di una *sentenza inutiliter data*.

7. Rispetto alla fattispecie oggetto del presente giudizio, come più volte chiarito da questa Corte, l'Agenzia delle Entrate - Riscossione non ha legittimazione, né interesse ad impugnare la sentenza in punto di prescrizione (cfr. Cass. n. 18812 del 2022 e n. 6154 del 2024), infatti, come ribadito dalle Sezioni Unite (cfr. Cass. sez. un. 08/03/2022 n. 7514 e più recentemente confermato da Cass. n. 4689/2026 e n. 19985/2024), in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (cfr. anche Cass. n. 30041/2025, 5769/2025, 30717/2024).

8. È stato, inoltre, escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art.

39, d.lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria, circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione. A tale fine, Cass. S.U. n. 7514 del 2022, afferma che, mentre «deve ritenersi [...] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo», deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente [...], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di *adiectus solutionis causa*».

9. Sulla scorta di Cass. sez. un. 09/02/2012 n. 1912 e n. 2951/2016 si è poi ribadito che il difetto di *legitimatio ad causam* è rilevabile d'ufficio, anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio, fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così anche Cass. sez. un. n. 7514 del 2022 cit. al § 14 della motivazione).

Da ultimo, le Sezioni unite (n. 24172/2025) hanno ulteriormente precisato che il difetto di *legitimatio ad causam*, appartiene alla categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti il processo. L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale, attinenti al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate.

Ad avviso delle Sezioni unite, «tali questioni sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l'effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017)».

10. Alla luce delle considerazioni esposte, il primo motivo di ricorso va quindi accolto, perché, in carenza di specifiche statuizioni sul punto del giudice del merito, l'Agenzia era priva di legittimazione ad agire in un giudizio avente ad oggetto il merito della pretesa contributiva fatta valere e, peraltro, in mancanza di appello dell'I.N.P.S. sulla questione della prescrizione, che era stata dichiarata in primo grado, doveva ritenersi formato il giudicato interno.

11. Una volta accertata l'improponibilità dell'appello principale, l'appello incidentale risulta travolto, in quanto tardivo e quindi inefficace (cfr. Cass. nn. 30782/2019; 28131/2021).

12. Col secondo motivo di ricorso, la parte ricorrente contesta la statuizione sulle spese di lite contenuta nella sentenza della Corte d'appello bolognese.

Il motivo è assorbito nell'accoglimento del primo.

In conclusione, quindi, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio perché l'appello non poteva essere proposto, ai sensi dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c.

13. Le spese del giudizio di legittimità e dell'appello devono essere compensate totalmente tra le parti costituite in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza sulla questione esaminata nei termini indicati. Restano come già regolate le spese relative al primo grado di giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in quanto l'appello non poteva essere proposto.

Dichiara integralmente compensate tra le parti costituite le spese del giudizio di legittimità e dell'appello. Restano come già regolate le spese relative al primo grado di giudizio.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale del 9 luglio 2026.

La Presidente

Fabrizia Garri